




2016

Comunicazione congiunta del MIPAAF - Autorità competente e dell'Agencia delle dogane e dei monopoli in merito al sistema di licenze FLEGT.



Il presente documento ha lo scopo di coadiuvare gli operatori economici del comparto legno e le associazioni di categoria per quanto riguarda le importazioni di legname in ambito UE, attraverso il sistema di licenze FLEGT e per l'espletamento efficace delle procedure attuative in conformità alla legislazione comunitaria e nazionale.

Roma, novembre 2016

Gruppo di lavoro interistituzionale

D.ssa Maria Vittoria Briscolini – Dirigente Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio DISR III/Autorità Competente in materia FLEGT/EUTR

Avv. Gianluca Cicchiello - Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Ufficio DISR III/Autorità Competente in materia FLEGT/EUTR

Pr. Dir. Raffaele Pio Manicone Direttore Div. 7^a Servizio CITES Centrale dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato

Comm. capo Irene Davì - Div. 7^a Servizio CITES Centrale dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato

Ass. capo Barbara Pasquini - Div. 7^a Servizio CITES Centrale dell'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato

Dott. Pietro Ciucci - Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale tecnologie per l'Innovazione

Dott. Filippo Tommaso - Agenzia delle dogane e dei monopoli - Direzione centrale antifrode e controlli

INDICE

Introduzione	4
1. Importazione di legname ai sensi di una licenza FLEGT – principi basilari	4
2. Legname contemplato da CITES e da FLEGT	6
3. Merci di natura commerciale e non commerciale	7
4. Lingua	7
5. Gestione delle licenze in caso di frazionamento del carico	8
6. Licenze FLEGT provenienti dall'Indonesia	8
7. Procedure di registrazione sul portale FLEGIT/TRACES da parte degli operatori	9
8. Integrazione TARIC in virtù dell'accordo FLEGT con l'Indonesia	16
ALLEGATO I	17
GLOSSARIO	

Introduzione

Sulla base del piano d'azione per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale (FLEGT) (1), l'Unione europea (UE) ha adottato una serie di misure legislative (2) che istituiscono un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'UE. Questo quadro giuridico istituisce un sistema di controlli per taluni legni e prodotti derivati esportati da paesi che hanno concluso con l'UE un accordo volontario di partenariato (AVP). Il legno e i prodotti derivati esportati da tali paesi devono disporre di una licenza FLEGT, rilasciata nel paese partner, che attesti la legalità dei prodotti (ovvero che i prodotti sono stati ottenuti da legname di produzione nazionale legalmente tagliato o da legname legalmente tagliato in un paese terzo e importato nel paese partner in conformità della legislazione nazionale del paese di produzione). Per garantire l'efficacia del sistema di licenze FLEGT, le autorità doganali degli Stati membri possono autorizzare l'immissione in libera pratica di legno e prodotti derivati assoggettati a tale sistema soltanto se è stata presentata una licenza FLEGT e se tale licenza è stata accettata dall'autorità competente dello Stato membro.

9. Importazione di legname ai sensi di una licenza FLEGT – principi basilari

Il sistema FLEGT si basa su accordi commerciali bilaterali (accordi volontari di partenariato, AVP) tra l'Unione europea e i paesi partner, che dispongono quanto necessario per assicurare che il legname esportato da un paese partner nell'UE sia stato tagliato legalmente. Ogni carico di legname deve disporre di una licenza FLEGT, rilasciata dall'autorità di rilascio delle licenze del paese partner, che ne attesti la legalità. L'importazione nell'UE è consentita soltanto in presenza di una licenza FLEGT; le autorità doganali dell'UE hanno principalmente il compito di assicurare che sia presentata una licenza FLEGT valida. Una volta giunto sul mercato interno europeo, il legname che dispone di una licenza FLEGT gode di una presunzione di conformità al regolamento dell'UE sul legno¹.

La gamma di prodotti interessati varia in funzione del contenuto dell'accordo AVP concluso con il paese partner. Gli allegati I, II e III del regolamento FLEGT comprendono l'elenco dei paesi e dei

¹ Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

prodotti per i quali è richiesta una licenza FLEGT all'atto dell'importazione. L'obbligo di presentare una licenza FLEGT non si applica alle merci prive di carattere commerciale, ai prodotti coperti da certificazioni rilasciate ai sensi della CITES² né al legname che transita in un paese partner.

All'atto dell'introduzione di merci nel territorio doganale comunitario, l'importatore deve presentare una dichiarazione doganale; il dichiarante può scegliere tra diversi regimi doganali che rispondono a specifiche esigenze economiche. In base alla legislazione FLEGT, l'importazione è definita come la procedura doganale dell'«immissione in libera pratica», che comprende il pagamento dei dazi doganali, delle eventuali accise e dell'IVA gravanti sulle merci. Il dichiarante deve inoltre rispettare restrizioni specifiche che potrebbero applicarsi alle merci dichiarate, ad esempio l'obbligo di presentare una licenza FLEGT per il legno o per i prodotti derivati. Una volta applicati i dazi e non appena sia stato dimostrato che sono soddisfatte tutte le altre condizioni per l'importazione delle merci, le autorità doganali concedono lo svincolo. Le merci perdono la posizione doganale di merci non comunitarie per acquisire quella di merci comunitarie e possono essere immesse sul mercato interno fatta salva ogni altra misura legislativa applicabile.

La dichiarazione di immissione in libera pratica non deve necessariamente essere presentata all'ufficio doganale di arrivo del legname nell'UE. Esistono anche procedure che consentono il deposito, la trasformazione o il trasporto delle merci sotto controllo doganale. Quando le merci sono trasportate verso un'altra località nell'UE, o addirittura verso un altro Stato membro, la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica può essere presentata alle autorità doganali del punto di destinazione. Durante i trattamenti o le procedure doganali che precedono l'immissione in libera pratica la licenza FLEGT non è necessaria.

Quando il legname coperto da una licenza FLEGT è dichiarato per l'immissione in libera pratica, le autorità doganali devono assicurare che la licenza FLEGT sia stata approvata dall'autorità competente dello stesso Stato membro. In caso contrario le autorità doganali non concedono lo svincolo del legname.

La legislazione FLEGT definisce i seguenti presupposti:

- le autorità doganali dell'UE possono identificare il legname FLEGT tramite il paese di spedizione e il codice del sistema armonizzato, composto da un massimo di 6 cifre. Tali indicazioni si rifletteranno negli allegati I, II e III del regolamento FLEGT, opportunamente aggiornati, e sono integrate nella banca dati TARIC³;

² Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione.

³ La tariffa comunitaria integrata disponibile on line che si basa sul regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

- per i prodotti che figurano negli allegati A, B e C del regolamento dell'UE sul commercio di specie selvatiche di flora e fauna ⁴ (CITES) le formalità all'importazione previste dalla legislazione FLEGT non devono essere espletate. Altre deroghe pertinenti riguardano le merci prive di carattere commerciale e i prodotti che sono transitati nel paese partner sotto vigilanza doganale. Gli accordi AVP possono comprendere un allegato IB nel quale sono elencati i prodotti che non possono essere esportati dal paese partner e per i quali non può dunque essere rilasciata una licenza FLEGT;
- data la natura del legno e dei prodotti derivati, il peso o il volume al momento dell'importazione possono presentare uno scostamento non superiore al 10 % rispetto al peso o al volume dichiarati nella licenza FLEGT;
- costi sostenuti fino al completamento della verifica sono a carico dell'importatore, salvo quanto diversamente stabilito dallo Stato membro;
- nel riquadro 44 del documento amministrativo unico (DAU) sul quale viene redatta la dichiarazione doganale per l'immissione in libera pratica delle merci occorre indicare il codice del certificato C690 (Licenza FLEGT per le importazioni di legname) , l'anno e il paese di emissione, nonché il numero della licenza corrispondente al carico;
- le licenze FLEGT possono essere in formato cartaceo o elettronico. Se del caso, le autorità possono chiederne la traduzione, i cui costi sono a carico dell'importatore. Nel caso delle licenze cartacee, il regolamento di attuazione del regolamento FLEGT e gli AVP prevedono una copia per l'autorità doganale; tale copia costituisce uno strumento supplementare che agevola la comunicazione con e tra le autorità;
- le autorità doganali possono sospendere l'immissione in libera pratica nel caso in cui nutrano dubbi sulla validità della licenza. L'autorità competente agisce secondo la normativa nazionale vigente in caso di violazione della legislazione FLEGT (e secondo le disposizioni applicabili dell'AVP, che possono prevedere la comunicazione tempestiva al paese partner).

10. Legname contemplato da CITES e da FLEGT

Il regolamento FLEGT e gli AVP esistenti stabiliscono che il legno e i prodotti derivati che rientrano nel campo di applicazione del regolamento dell'UE sul commercio di specie selvatiche di flora e fauna (allegati A, B e C) non sono soggetti alla procedura descritta per i prodotti coperti da una licenza FLEGT alla frontiera dell'Unione.

Tuttavia, gli AVP esistenti applicano il proprio sistema di verifica della legalità, definito nel quadro del sistema di licenze FLEGT, anche alle specie contemplate dalla convenzione CITES; pertanto potrebbe accadere che, nella pratica, alcuni carichi di legname CITES siano accompagnati sia da

⁴ Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (GU L 61 del 3.3.1997, pag. 1).

una licenza di importazione CITES (allegati A e B) o da una notifica d'importazione CITES (allegato C) sia da una licenza FLEGT.

In tal caso, si ravvisa la necessità di informare l'Autorità competente, attraverso l'invio in formato .jpg dell'eventuale licenza FLEGT all'indirizzo: divisione07@pec.corpoforestale.it omettendo così la registrazione sul portale FLEGIT/TRACES. Nel testo dell'email occorrerà dichiarare quanto segue:

“Con la presente, si dichiara che il carico di legname importato è soggetto a licenza/notifica CITES conforme al Regolamento (CE) n. 338/97. Il medesimo carico è accompagnato altresì da licenza FLEGT, qui in allegato, emessa dall'Autorità di rilascio delle licenze”.

11. Merci di natura commerciale e non commerciale.

Le merci prive di carattere commerciale sono esenti dai controlli all'importazione nel quadro del sistema di licenze FLEGT. La distinzione tra merci di natura commerciale e merci prive di carattere commerciale assume una sempre maggiore rilevanza nel contesto della crescente mobilità di persone e beni a tutti i livelli. I viaggiatori, i prestatori di servizi professionali, le persone che cambiano residenza o i consumatori che effettuano acquisti a distanza che comportano la fornitura diretta attraverso servizi postali o di corriere sono esempi di situazioni nelle quali le autorità doganali potrebbero imbattersi in legno e prodotti derivati provenienti da paesi che hanno sottoscritto un AVP.

Il regolamento FLEGT rinvia alla definizione di merci prive di carattere commerciale contenuta nel Codice Doganale Comunitario. Di conseguenza, le merci prive di carattere commerciale nel contesto del sistema di licenze FLEGT sono costituite da legno e prodotti derivati che soddisfano i seguenti requisiti:

- sono dichiarati per l'immissione in libera pratica su base occasionale;
e:
- appaiono riservati, per natura e quantità, all'uso privato, personale o familiare dei destinatari o delle persone che li trasportano;
- oppure appaiono destinati ad essere offerti in regalo.

12. Lingua

In conformità con l'art 5 del Regolamento di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, l'autorità competente e l'autorità doganale italiana nel quale il carico è dichiarato per l'immissione in libera pratica possono richiedere che la licenza FLEGT sia tradotta in lingua inglese o laddove possibile, venga tradotta nella lingua italiana.

I relativi costi sono a carico dell'importatore.

13. Gestione delle licenze in caso di frazionamento del carico

In base alla definizione di «carico» contenuta nel regolamento di attuazione del regolamento FLEGT, una licenza FLEGT non deve essere presentata a più uffici doganali dell'UE. Inoltre, ai fini del corretto sdoganamento, si raccomanda che la licenza FLEGT corrisponda ad una sola dichiarazione doganale.

Qualora un carico coperto da una licenza FLEGT risulti frazionato, l'autorità doganale deve comunicare all'autorità competente che non vi è corrispondenza tra le merci presentate all'ufficio doganale e la licenza FLEGT.

L'autorità competente sconsiglia fortemente il frazionamento del carico. In casi eccezionali, l'autorità doganale può concedere lo svincolo delle merci soltanto quando l'autorità competente abbia confermato che è stata presentata una licenza FLEGT valida, attraverso l'invio di una copia rettificata, in relazione alle merci dichiarate.

14. Licenze FLEGT provenienti dall'Indonesia.

L'Indonesia è uno dei maggiori esportatori al mondo di legname tropicale, in particolare esporta una grande varietà di prodotti di legno, che vanno dal compensato, cellulosa e carta ai mobili e ai prodotti artigianali. Le principali destinazioni di esportazione dei prodotti forestali sono la Cina, l'Unione europea, il Giappone e la Corea.

L'Indonesia è stato uno dei primi paesi ad avviare i negoziati per un VPA con l'UE ed è stato il primo paese asiatico a siglare un VPA con l'Unione europea.

L'accordo volontario di partenariato (AVP) tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia è stato ratificato dalle parti ed è entrato in vigore il 10 maggio 2014.

In particolare, il regolamento delegato (UE) n. 2016/1387 della Commissione del 9 giugno 2016 ha modificato, a seguito dell'accordo volontario di partenariato con l'Indonesia, gli allegati I e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio riguardante un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell'Unione europea.

Con successiva decisione n. 1/2016 del Comitato congiunto di attuazione istituito dall'accordo volontario di partenariato tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia del 15 settembre 2016, relativo alla data di avvio del sistema di licenze FLEGT, sono state dichiarate operative le licenze FLEGT dal 15 novembre 2016.

15. Procedure di registrazione sul portale FLEGIT/TRACES da parte degli operatori.

Prima dell'arrivo delle merci in dogana l'operatore dovrà accedere al portale FLEGIT/TRACES attraverso il seguente link: <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt//login> ed eseguire la procedura di registrazione della licenza FLEGT.

Si consiglia agli operatori di attivare in tempi brevi un proprio account a prescindere dalle previsioni di utilizzo dello stesso.

Si precisa altresì che la licenza FLEGT può essere presentata in un momento anteriore ma non successivo alla presentazione della dichiarazione in dogana.


L'operatore dovrà inoltrare una copia leggibile della licenza V-Legal/FLEGT all'autorità competente al fine di una pre-validazione della licenza stessa, al seguente indirizzo: divisione07@pec.corpoforestale.it

L'autorità competente, al momento della ricezione della licenza FLEGT per il tramite del portale FLEGIT/TRACES, procederà con un'attività di verifica in ordine alla validità della licenza FLEGT.

Tre aspetti principali concorrono a determinare la validità di una licenza:

- la sua autenticità: la licenza deve essere stata rilasciata e convalidata da un'autorità di rilascio delle licenze;
- il suo periodo di validità: la licenza deve essere presentata all'autorità competente prima della scadenza;
- la sua corrispondenza con il carico: i dati della licenza devono corrispondere alle indicazioni figuranti negli altri documenti di accompagnamento e al carico.

In sintesi, il diagramma di flussi relativo al sistema di licenze FLEGT:



Step da seguire:

PARTE 1: richiedere un primo ruolo FLEGT. Per fare ciò, per prima cosa fare clic sul link per il (Test) TRACES sistema: <https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/tracesnt>. Quando si raggiunge questo indirizzo, per la prima volta che si riceve la seguente pagina.

The screenshot shows the ECAS authentication interface. On the left, it says "ECAS authenticates your identity on European Commission websites" and "European Commission". On the right, it says "tracesnt requires you to authenticate" and provides a login form with fields for "username or e-mail address" and "password", along with a "Log in" button. Below the login form, it says "Log in with your" and shows various social media icons.

Quindi si fa clic sul pulsante "Login Traces" e il sistema vi chiederà di autenticare in ECAS. Se il dominio mostrato sul lato sinistro della pagina non è "esterno", cliccare su "cambiarla" e selezionare il dominio esterno.



Si vedrà, quindi la schemata qui sotto



Utilizzare ora le credenziali ECAS per autenticarsi in TRACES. Una volta autenticato, il sistema visualizzerà la seguente schermata:



Fare clic sul pulsante "Operatore" nella schermata di cui sopra e il sistema visualizzerà una pagina in cui è necessario fornire ulteriori informazioni. In quella fase, è necessario definire la propria posizione in qualità di operatore

Infine, attendere la convalida dal Portale dell'avvenuta registrazione.

In seguito, l'elenco delle 22 autorità di rilascio delle licenze in Indonesia:

List of IVLKs as issuer of V-LEGAL Document/FLEGT licence (LICENSING AUTHORITIES)

No	Name	No of Accreditation	No	Name	No of Accreditation
1.	PT. BRIK	IVLK-001-IDN	11.	PT. Ayamaru	IVLK-011-IDN
2.	PT. Sucofindo	IVLK-002-IDN	12.	PT. PCU Indonesia	IVLK-012-IDN
3.	PT. Mutuagung Lestari	IVLK-003-IDN	13.	PT. Global Resource Certification	IVLK-013-IDN
4.	PT. Mutu Hijau Indonesia	IVLK-004-IDN	14.	PT. Scientific Certification System	IVLK-014-IDN
5.	PT. TUV International Indonesia	IVLK-005-IDN	15.	PT. Lambodja Sertifikasi	IVLK-015-IDN
6.	PT. Equality Indonesia	IVLK-006-IDN	16.	PT. Intishar Sadira Eshan	IVLK-016-IDN
7.	PT. Sarbi Moerhani Lestari	IVLK-007-IDN	17.	PT. Mandiri Mutu Sertifikasi	IVLK-017-IDN
8.	PT. SGS Indonesia	IVLK-008-IDN	18.	PT. Nusa Kelola Lestari	IVLK-018-IDN
9.	PT. Transtra Permada	IVLK-009-IDN	19.	PT. Inti Multima Sertifikasi	IVLK-019-IDN
10.	PT. Trustindo Primakarya	IVLK-010-IDN	20.	PT. Kreasi Prima Sertifikasi	IVLK-020-IDN
			21.	PT. Almasentra Certification	IVLK-021-IDN
			22.	PT. Trifos Internasional Sertifikasi	IVLK-022-IDN

Ai sensi del Regolamento (CE) N. 1024/2008 della Commissione, la licenza FLEGT dovrà essere conforme al formato in allegato:

COPIA PER LA DOGANA	2	1 Autorità di rilascio Nome Indirizzo	2 Per il paese di rilascio		
	3 Numero licenza FLEGT	4 Data di scadenza <input type="text"/>			
	5 Paese di esportazione	7 Mezzi di trasporto			
	6 Codice ISO				
	8 Licenziatario (nome e indirizzo)				
	9 Descrizione commerciale del legno e dei prodotti derivati			10 Voce SA	
	2	11 Nomi comuni o scientifici		12 Paesi di raccolta	13 Codici ISO
14 Volume (m³)		15 Peso netto (kg)		16 Numero di unità	
17 Segni distintivi					
18 Firma e timbro dell'autorità di rilascio Luogo e data					

Note di orientamento

Generali:

- Compilare in stampatello.
- I codici ISO, dove indicati, si riferiscono ai codici standard internazionali composti di due lettere a indicazione dei paesi.

Riquadro 1	Autorità di rilascio	Indicare nome e indirizzo dell'autorità che rilascia la licenza.
Riquadro 2	Per il paese di rilascio	Spazio a disposizione del paese che rilascia la licenza.
Riquadro 3	Numero licenza FLEGT	Indicare il numero della licenza.
Riquadro 4	Data di scadenza	Periodo di validità della licenza.
Riquadro 5	Paese di esportazione	Indica il paese partner dal quale il legno e i prodotti derivati sono stati esportati nell'UE.
Riquadro 6	Codice ISO	Inserire il codice di due lettere che individua il paese partner indicato nel riquadro 5.
Riquadro 7	Mezzi di trasporto	Indicare i mezzi di trasporto al punto di esportazione.
Riquadro 8	Licenziatario	Indicare nome e indirizzo dell'esportatore.
Riquadro 9	Descrizione commerciale	Indicare la descrizione commerciale del legno e dei prodotti derivati.
Riquadro 10	Voce e descrizione SA	Indicare il codice di 4 o 6 cifre basato sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
Riquadro 11	Nomi comuni o scientifici	Indicare i nomi comuni o scientifici delle specie di legno utilizzate nei prodotti. Qualora vengano utilizzate più specie in un prodotto composito, indicarle su righe diverse. Può essere omissa nel caso di prodotti compositi o di componenti contenenti specie multiple non identificabili (ad esempio pannelli di truciolare).
Riquadro 12	Paesi di raccolta	Indicare i paesi nei quali sono state tagliate le specie di legno elencate nel riquadro 10. Nel caso di prodotti compositi, indicare tutte le fonti del legno utilizzato. Può essere omissa nel caso di prodotti compositi o di componenti contenenti specie multiple non identificabili (ad esempio pannelli di truciolare).
Riquadro 13	Codici ISO	Inserire i codici ISO dei paesi elencati nel riquadro 12. Può essere omissa nel caso di prodotti compositi o di componenti contenenti specie multiple non identificabili (ad esempio pannelli di truciolare).
Riquadro 14	Volume (m ³)	Indicare il volume totale in m ³ . Può essere omissa a meno che l'informazione di cui al riquadro 15 sia stata omissa.
Riquadro 15	Peso netto	Indicare il peso totale in kg. Viene definito come la massa netta del legno o dei prodotti derivati senza imballaggi o container, a eccezione di supporti, distanziatori, listelli ecc. Può essere omissa a meno che l'informazione di cui al riquadro 14 sia stata omissa.
Riquadro 16	Numero di unità	Indicare il numero di unità nel caso di manufatti che vengono più agevolmente quantificati in questo modo. Può essere omissa.
Riquadro 17	Segni distintivi	Se del caso, indicare eventuali segni distintivi, ad esempio numero di lotto, numero della polizza di carico. Può essere omissa.
Riquadro 18	Firma e timbro dell'autorità di rilascio	Il riquadro deve essere firmato dal funzionario autorizzato e timbrato con il timbro ufficiale dell'autorità di rilascio. Indicare anche luogo e data.

Nota Bene: Nel riquadro 17 dovrà essere inserita la scansione della ricevuta di pagamento del contributo FLEGT per ogni carico di legno o di prodotti da esso derivati, come previsto

dall'emanando decreto ministeriale attuativo del d.lgs n. 178 del 2014. Con successiva comunicazione verrà comunicato l'importo del contributo e le modalità di pagamento.

Nel riquadro 6: Il Codice ID identifica l'Indonesia

Contatti utili per invio richieste in merito al corretto espletamento delle procedure in conformità alla legislazione FLEGT:

Email: flegtinfo@corpoforestale.it

Contatti utili per invio richieste in merito al corretto espletamento delle procedure di sdoganamento:

E-mail: dogane.antifrodecontrolli@agenziadogane.it

16. Integrazione TARIC in virtù dell'accordo FLEGT con l'Indonesia

In relazione all'accordo FLEGT con l'Indonesia, sono state inserite apposite misure di controllo nella TARIC per intercettare eventuali anomalie nelle dichiarazioni doganali di importazione di merci rientranti nell'accordo FLEGT con l'Indonesia. Tali misure sono identificate con la dicitura "Controllo delle importazioni di legname e di prodotti del legno soggetti al sistema di licenze FLEGT" e prevedono obbligo di indicare nella casella 44 del DAU uno dei seguenti documenti

- C690** Licenza FLEGT per le importazioni di legname
- C631** Lettera formale che convalida l'utilizzo di materiale non legnoso o riciclato per prodotti della carta, emessa dal Ministero dell'Industria del paese partner FLEGT AVP del quale i prodotti sono originari
- Y057** Merci che non richiedono la presentazione di una licenza FLEGT per le importazioni di legname
- Y064** Legno e prodotti da esso derivati originari di un paese partner di un accordo volontario di partenariato FLEGT (AVP), o da esso spediti, ma esentati dalle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT in quanto esportati prima dell'entrata in vigore dell'AVP
- Y070** Esenzione dalla richiesta di presentazione della licenza FLEGT secondo quanto previsto dall'articolo 4.3 del regolamento UE n. 2173/2005

Nota bene: Maggiori informazioni circa le merci interessate dalle misura sopra citate possono essere acquisite consultando la TARIC dal sito dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

ALLEGATO I

GLOSSARIO

Accordi nazionali

Il complesso degli accordi formali conclusi in uno Stato membro tra le autorità doganali e le autorità competenti, compresi tra l'altro i protocolli d'intesa, le modalità pratiche, le procedure e i piani d'azione.

Autorità competente/competenti

Articolo 2, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 2173/2005

La o le autorità designate dagli Stati membri per ricevere, accettare e verificare le licenze FLEGT. Le autorità doganali possono essere designate quali autorità competenti o ricevere funzioni specifiche tramite delega.

Elenco delle autorità competenti disponibile all'indirizzo:

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_flegt.pdf

Autorità di rilascio delle licenze

Articolo 2, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 2173/2005

La o le autorità designate da un paese partner per rilasciare e convalidare le licenze FLEGT.

AVP – accordo volontario di partenariato

Articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Un accordo commerciale giuridicamente vincolante tra l'Unione europea e un paese partner con cui l'Unione e il paese partner si impegnano a collaborare a sostegno del piano d'azione FLEGT e ad attuare il sistema di licenze FLEGT.

Carico

Articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1024/2008

Una quantità di legno e prodotti derivati stabilita negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 2173/2005 oggetto di una licenza FLEGT, inviata a partire da un paese partner da uno speditore o spedizioniere e presentata a un ufficio doganale dell'UE per l'immissione in libera pratica.

Carico coperto da una licenza FLEGT – legname coperto da una licenza FLEGT

Cfr. le definizioni di «carico» e di «legno e prodotti derivati».

CITES

Convenzione sul commercio internazionale delle specie selvatiche di flora e fauna minacciate di estinzione, attuata nell'Unione tramite il regolamento (CE) n. 338/97 (e successive modifiche) relativo alla protezione di specie selvatiche di flora e fauna mediante la regolamentazione ed il controllo del loro commercio.

Controlli doganali

Gli atti specifici espletati dalle autorità doganali al fine di garantire la corretta applicazione della normativa doganale e di altre norme che disciplinano l'introduzione delle merci nel mercato dell'Unione, quale ad esempio la legislazione FLEGT.

Esportazione

Articolo 2, paragrafo 13, del regolamento (CE) n. 2173/2005

L'operazione mediante la quale il legno e i prodotti derivati lasciano materialmente o sono portati fuori da una qualsiasi zona del territorio geografico di un paese partner per essere introdotti nell'Unione.

FLEGT – sistema di licenze per l'applicazione delle normative, il governo e il commercio nel settore forestale Regolamento (CE) n. 2173/2005

Per sistema di licenze FLEGT si intende il rilascio di licenze per il legno o i prodotti derivati ottenuti legalmente che sono oggetto di un accordo volontario di partenariato per l'esportazione verso l'Unione da paesi partner e la sua attuazione nell'UE.

Immissione in libera pratica delle merci

Il regime doganale che attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria e ne consente l'immissione nel mercato unico. Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti.

Legname prodotto legalmente

Articolo 2, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Il legno e i prodotti derivati ottenuti da legname nazionale tagliato legalmente o da legname tagliato legalmente in un paese terzo e importato in un paese partner in conformità delle leggi nazionali stabilite da detto paese partner di cui all'accordo di partenariato.

Legno e prodotti derivati

Articolo 2, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2173/2005 I prodotti di cui agli allegati II e III cui si applica il sistema di licenze FLEGT e che, quando sono importati nella Comunità, non possono essere definiti «merci prive di carattere commerciale».

Licenza FLEGT

Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Un documento di formato standard, basato su un carico, che deve essere non falsificabile, a prova di manomissione e verificabile e che si riferisce ad un carico conforme alle prescrizioni del sistema di licenze FLEGT, debitamente rilasciato e convalidato dall'autorità che rilascia le licenze di un paese partner. I sistemi per il rilascio, la registrazione e la trasmissione delle licenze possono, in funzione dei casi, essere basati su mezzi cartacei o su mezzi elettronici.

Il regolamento FLEGT prevede la possibilità che la licenza FLEGT sia basata su un soggetto commerciale.

Portale FLEGIT/TRACES

Portale gestito dall'UE e accessibile, previo accredito, da parte di operatori, autorità competenti e organi di controllo attraverso il link: <https://webgate.ec.europa.eu/tracesnt//login> per la gestione delle licenze FLEGT.

Operatore del settore del legname

Articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Articolo 5, paragrafo 5, del regolamento n. 952/2013

La persona fisica o giuridica che opera nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati e che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale.

Operatore economico

Articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 952/2013

La persona fisica o giuridica che, nel quadro delle sue attività, interviene in attività contemplate dalla normativa doganale. Tale persona è definita come operatore del settore del legname (cfr. la voce «operatore del settore del legname») quando opera nel settore forestale, nella trasformazione o nel commercio di legno e di prodotti derivati.

Paese di origine

Il paese di origine è definito nel titolo II del codice doganale comunitario) e deve essere indicato nel riquadro 34 del documento amministrativo unico (DAU) sul quale viene redatta la dichiarazione per l'immissione in libera pratica.

Paese di spedizione

Il paese di spedizione collegato alla definizione di paese di provenienza. Entrambe le espressioni designano il paese dal quale le merci sono state inizialmente spedite verso lo Stato membro d'importazione. Il paese di spedizione deve essere indicato nel riquadro 15 del documento amministrativo unico (DAU) sul quale è redatta la dichiarazione per l'immissione in libera pratica.

Paese partner

Articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2173/2005

Qualsiasi Stato che aderisce ad un accordo volontario di partenariato.

Svincolo della merce

Il provvedimento con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata.